



Sent. n. 43/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Ciaramella Presidente

Di Benedetto Consigliere

Francesco Maffei Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **79808**

R.G., promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale, nei confronti di X X (OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in Roma alla via OMISSIS, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Antonio Bertoloni n. 44/46 presso lo studio dell'Avv. Marco Senesi (marcosenesi@ordineavvocati-roma.org) che lo rappresenta e difende giusta procura depositata con foglio separato.

Visti l'atto di citazione e gli altri atti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 9 maggio 2023, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Filomena Graziano, il relatore Consigliere Francesco Maffei, il

Pubblico ministero nella persona del V.P.G. Laura Monfeli e l'Avv. Marco Senesi per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 15 dicembre 2022, la Procura regionale ha convocato in giudizio il Sig. X X, ex OMISSIS dell'Esercito Italiano, per sentirlo condannare, a favore del Ministero della Difesa, al pagamento della somma di € 15.693,95, oltre interessi e rivalutazione, corrispondente alla differenza tra l'indennità di occupazione corrisposta e quella effettivamente dovuta dal convenuto per aver fruito, nel periodo 1° luglio 2002 - 31 ottobre 2021, di un alloggio di servizio ubicato in OMISSIS, alla OMISSIS, attraverso la presentazione di dichiarazioni dolosamente mendaci che hanno indotto in errore l'amministrazione in merito alla corretta determinazione del canone di occupazione agevolato applicato.

La vicenda origina da una nota del 31 gennaio 2022 con al quale la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma comunicava l'avvenuto esercizio dell'azione penale nei confronti del convenuto in relazione al reato di truffa militare pluriaggravata e continuata.

A seguito dell'istruttoria condotta dalla Procura regionale risultava che il Comando Militare della Capitale, con nota del 27.02.2002, aveva comunicato al convenuto il termine della concessione avente ad oggetto l'alloggio di servizio per uso esclusivo di abitazione propria e delle persone costituenti il suo nucleo familiare, intimando allo stesso il rilascio dell'alloggio entro il 14.07. 2002, con richiesta di produzione di un atto notorio necessario per procedere alla determinazione dell'indennità di occupazione, dovuta per i *sine titulo*, pari all'equo canone senza maggiorazioni, successivamente quantificata in € 111,63.

La suddetta quantificazione veniva effettuata sulla base della situazione patrimoniale (proprietà immobiliari e reddito annuo lordo del nucleo familiare convivente) riportata nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate del convenuto dal 2001 al 2020 (eccezion fatta per il 2006).

Nel maggio 2020, a seguito di alcune verifiche eseguite dall'Amministrazione di appartenenza presso l'Agenzia delle Entrate, in occasione della richiesta di cambio di residenza della moglie del convenuto

presso l'alloggio di servizio in argomento, risultava che il convenuto, dall'11.02.1985, deteneva la proprietà del 100% di un fabbricato sito in OMISSIS, frazione di OMISSIS, donato alla figlia con atto pubblico del 25.11.201, e che il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare convivente era superiore a quello dichiarato dall'interessato nelle dichiarazioni sostitutive presentate all'Amministrazione di appartenenza ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione.

Pertanto, il Comando Militare della Capitale, dopo avere segnalato la vicenda in argomento alla locale autorità giudiziaria militare - che, a sua volta, faceva seguire l'invio di uno stralcio del medesimo provvedimento, per il periodo successivo al 04.03.2013, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma per il reato di truffa - con nota del 18.12.2020, comunicava al convenuto l'avvio del procedimento di rideterminazione dell'indennità di occupazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2001, unitamente all'avviso di rilascio dell'immobile e alla richiesta di pagamento di una provvisoria per un importo di € 13.700.

Contro il suddetto provvedimento, il convenuto presentava, dapprima, ricorso in sede di autotutela e, successivamente, ricorso al TAR Lazio.

Intanto, il Comando Militare della Capitale procedeva, con nota del 03.06.2021, alla comunicazione della determinazione dell'indennità di occupazione pari a € 880,46, successivamente rideterminata, con nota del 06.10.2021, in € 891,69, richiedendo il pagamento del debito maturato pari a € 16.585,64.

Con nota del 18.10.2021, il convenuto comunicava all'Amministrazione di appartenenza il rilascio dell'alloggio dal 31.10.2021 e la cessazione del versamento dell'indennità di occupazione a far data dal 1° novembre 2021 senza, però, risarcire il danno cagionato.

Nell'atto di citazione, la Procura regionale stigmatizza la condotta del convenuto che, dal 2002 al 2019, ha ripetutamente reso al Comando di appartenenza dichiarazioni mendaci, sia in ordine alla proprietà di un'immobile sia in ordine ai redditi annui lordi del nucleo familiare; questo al fine di ottenere un indebito beneficio economico (determinazione del canone agevolato per l'occupazione *sine titolo*

dell'alloggio di servizio) che, a sua volta, ha comportato un danno per l'Amministrazione di appartenenza.

Infatti, le dichiarazioni non veritiere rese dallo X hanno comportato la corresponsione di un'indennità di occupazione inferiore a quella che l'interessato avrebbe dovuto versare: il danno erariale contestato all'odierno convenuto consiste proprio nella differenza tra l'indennità di occupazione effettivamente corrisposta (equo canone senza maggiorazione) e quella che avrebbe invece dovuto corrispondere (equo canone maggiorato del 50%).

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, la Procura regionale contesta il dolo in quanto, il convenuto avrebbe intenzionalmente presentato in qualità, dapprima, di concessionario e, poi, di occupante *sine titolo*, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà difformi dalla realtà, con l'evidente intenzione di indurre in errore l'Amministrazione che non ha potuto parametrare in maniera corretta l'indennità di occupazione sulla base della reale situazione patrimoniale e reddituale del convenuto, usufruendo, in questo modo, di un indebito beneficio economico a danno dell'Amministrazione.

Con memoria depositata in data 4 aprile 2023, il convenuto si è costituito in giudizio eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità/improcedibilità della domanda attorea per carenza dell'interesse ad agire. Viene, infatti, rilevato che l'Amministrazione danneggiata, con comunicazione formale del 07.10.2022, ha accettato l'istanza di rateizzazione del debito, avanzata dal convenuto con riserva di ripetizione, e che lo stesso ha iniziato a pagare, mensilmente, dal mese di ottobre 2022, una rata di € 220, secondo un piano di recupero ancora vigente; a questo proposito, vengono documentati, tramite deposito delle ricevute dei relativi bonifici bancari, cinque pagamenti che coprono il periodo da ottobre 2022 a febbraio 2023.

La Difesa ritiene che la "transazione", conclusa tra l'Amministrazione danneggiata e il convenuto in ordine al pagamento rateale, renderebbero superfluo il pagamento dell'intera somma richiesta in questa sede e contesta le argomentazioni dell'Organo requirente in ordine all'irrilevanza dei suddetti pagamenti in assenza di una quietanza da parte dell'Amministrazione ricevente.

In via preliminare, la Difesa avanza istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c. in ragione della pendenza e della prossima definizione del procedimento penale militare e del procedimento penale ordinario.

Nel merito, esclude ogni addebito sostenendo che il convenuto non ha dichiarato di essere proprietario di un bene immobile in quanto avrebbe inteso, in buona fede, che la dichiarazione dovesse essere riferita esclusivamente a cespiti che avessero il requisito di abitabilità, requisito del quale era privo l'immobile di cui era proprietario.

A questo riguardo, la Difesa richiama il comma 7, dell'art. 9 della legge n. 537/1993 (successivamente abrogato dalla D. lgs. n. 66/2010) e l'art. 2 del Decreto del Ministero della Difesa del 22.11.2002, dove viene richiesto che gli utenti di alloggi AST possono mantenere la conduzione dell'alloggio purché né gli utenti né i loro familiari conviventi siano proprietari di altro *"alloggio abitabile"* sul territorio nazionale e siano rispettati determinati limiti di reddito annuale lordo.

A sostegno delle proprie argomentazioni, viene depositata altresì una relazione asseverata attestante

che una sola una parte del più ampio immobile in argomento era di proprietà dello X, a far data dal 11.02.1985, e che, comunque, non era abitabile, tant'è che l'intero manufatto fu abbattuto alla fine del 1992 per poi essere ricostruito e completato solo nel 2021, anno in cui è stata rilasciata la dichiarazione di abitabilità.

La Difesa fa inoltre presente che l'art. 318 del d.P.R. n. 90/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), letto in combinato disposto con l'art. 329 del medesimo testo, prevede espressamente che l'alloggio AST (alloggio di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) non possa essere concesso al personale che sia *"proprietario, usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di una abitazione idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio"* (Roma, nel caso di specie) ovvero *"nella circoscrizione alloggiativa ove presta servizio"*, laddove l'immobile di cui il convenuto risultava proprietario era ubicato in OMISSIS, in provincia di OMISSIS. Viene precisato altresì che il convenuto ha sottoscritto l'istanza di rateizzazione del debito *"con*

riserva di petizione” e senza riconoscimento del diritto ai sensi dell’art. 1988 c.c. e viene eccepita la prescrizione del credito dell’Amministrazione, limitatamente a quello maturato dal 01.07.2002 al 01.02.2010, posto che, fino al mese di agosto 2022, in nessuna delle comunicazioni ricevute dal Comando Militare della Capitale è presente un atto formale di messa in mora.

Con riferimento alle dichiarazioni non veritiere rese sul reddito complessivo percepito dal nucleo familiare convivente, la Difesa fa presente che i redditi non dichiarati, e che hanno comportato il superamento della soglia stabilita solo per poche migliaia di euro, sarebbero imputabili ai redditi diversi percepiti dalla coniuge e dalla figlia del convenuto, derivanti da lavori occasionali, e non da lavoro dipendente, di cui il convenuto non avrebbe avuto contezza e che sarebbero, comunque, limitate solo alle annualità 2010, 2011 e 2016.

La Difesa chiede, quindi, il rigetto della domanda attorea; in via subordinata, chiede una rideterminazione dell’importo contestato; in via istruttoria, viene chiesto di ordinare l’esibizione di tutta la

documentazione giustificativa afferente all'accatastamento dell'alloggio militare in argomento.

All'udienza odierna, terminata la relazione del magistrato relatore, il Pubblico Ministero ribadisce l'irrilevanza degli accordi intervenuti tra il convenuto e l'Amministrazione sulla rateizzazione del pagamento del credito, ai fini dell'attualità della contestazione del danno che, comunque, continua a sussistere; parimenti, sono da considerarsi irrilevanti le ricevute dei bonifici bancari, effettuati dall'interessato, in assenza di una reversale di pagamento da parte dell'Amministrazione danneggiata.

Il rappresentante della Procura regionale si oppone alla richiesta di sospensione del giudizio in difetto del requisito della pregiudizialità, non potendo il procedimento penale militare costituire un antecedente logico giuridico necessario ai fini della decisione del presente giudizio che prescinde dalla qualificazione dei fatti contestati in termini di truffa aggravata: risulta, infatti, accertato che le dichiarazioni rese dal convenuto all'Amministrazione di appartenenza, ai fini della determinazione del canone di alloggio, non sono veritiere.

Il Pubblico ministero, nel rinviare a quanto già

esposto nell'atto di citazione, precisa che, nei moduli delle dichiarazioni sostitutive compilate dal convenuto, veniva semplicemente richiesto di indicare se gli assegnatari fossero, o meno, proprietari di un immobile situato sul territorio nazionale.

L'Avv. Senesi ribadisce la richiesta di sospensione del giudizio o, quanto meno, di un differimento della discussione della decisione a data successiva al 17.10.2023, al fine di produrre le conclusioni del procedimento penale; insiste nelle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva e chiede di depositare la quietanza di pagamento rilasciata dal Ministero della Difesa il 30.04.2023; deposito al quale il Pubblico Ministero non si oppone.

Al termine della discussione, la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il giudizio in discussione concerne un'ipotesi di danno patrimoniale diretto recato al Ministero della Difesa - Esercito Italiano corrispondente alla differenza tra l'indennità di occupazione corrisposta dal convenuto per l'occupazione *sine titulo* di un alloggio di servizio e quella effettivamente dovuta,

differenza imputabile alle dichiarazioni non veritiere rese dal convenuto e che avrebbero indotto in errore l'Amministrazione sulla corretta determinazione del beneficio economico.

2. Occorre, in primo luogo, esaminare l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'atto introduttivo per asserita mancanza di interesse ad agire in capo alla Procura attrice.

Sostiene, infatti, la Difesa che l'intervenuta accettazione, da parte del convenuto, del piano di rateizzazione per il pagamento di € 15.693,95 proposto dalla stessa Amministrazione, abbia fatto venir meno l'interesse ad agire in questa sede, avendo, tra l'altro, il convenuto già provveduto ad effettuare i primi versamenti.

Sul punto, giova osservare che la Procura regionale ha agito per l'accertamento e il ristoro del danno erariale causato da una determinazione dell'indennità di occupazione non corrispondente alle effettive capacità patrimoniali (immobiliari e reddituali) del convenuto e dei suoi familiari conviventi.

La circostanza che sia intervenuto un piano di rateizzazione del credito formatosi in questo modo a

favore dell'Amministrazione di appartenenza e che il convenuto abbia proceduto al pagamento di alcune rate, può assumere rilevanza semmai in sede di determinazione del danno o di esecuzione della sentenza di condanna, ma non ai fini della procedibilità dell'azione erariale tanto più che il piano di rateizzazione risulta accettato dal convenuto con riserva di ripetizione e senza gli effetti previsti dalla ricognizione di debito di cui all'art. 1998 c.c., ai sensi del quale la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale in quanto l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria. Sussiste, pertanto, l'interesse per procedere all'accertamento della responsabilità per il danno contestato in questa sede.

L'eccezione va, quindi, respinta.

3. Un'ulteriore questione pregiudiziale da esaminare concerne l'istanza di sospensione del giudizio eccepita dalla Difesa in attesa della definizione dei procedimenti penali, uno militare e uno ordinario, per i medesimi fatti contestati nel presente giudizio.

La sospensione del giudizio di responsabilità è oggi

regolata dall'art. 106, comma 1, c.g.c. che consente al giudice contabile di sospendere il processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa. Tale norma, al fine della sospensione del giudizio, richiede non solo un'indispensabilità logica ma, altresì, giuridica, nel senso che l'accertamento contenuto nella causa pregiudicante deve essere richiesto dalla legge con efficacia di giudicato.

A questo proposito, la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte ha più volte ribadito l'insufficienza, al fine della sospensione del processo, di un mero collegamento fra due giudizi ovvero ragioni di opportunità, essendo necessario "un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati" (cfr. SS. RR., ord. nn. 6/2019, 12/2019, 13/2019, 11/2018, 8/2018 e 4/2018).

Orbene, nel caso di specie, la condotta contestata al convenuto, con il danno erariale che ne discende, non risulta influenzabile dall'esito dei procedimenti penali pendenti, stante l'irrilevanza in concreto, al fine che ne occupa, della qualificazione giuspenalistica in termini di truffa, dei fatti dedotti nel presente giudizio, nonché l'autonomia di questo Giudice di accertare sia l'elemento psicologico delle condotte censurate, che l'elemento oggettivo del danno.

Per questi motivi, la richiesta di sospensione del presente giudizio va respinta.

4. Nel merito, va innanzitutto rilevato l'attualità del danno erariale contestato che la cui sussistenza risulta ampiamente provata dalla documentazione depositata agli atti.

Risulta, altresì, comprovata la riconducibilità dello stesso alle condotte contestate al convenuto nell'atto di citazione, ossia nell'aver reso dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza degli elementi da dichiarare al fine della determinazione dell'indennità di occupazione.

In merito al contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e all'intenzionalità

delle stesse, questo Collegio osserva che nei moduli prestampati dall'Amministrazione delle Difesa veniva espressamente richiesto semplicemente di indicare se l'interessato o un altro componente del nucleo familiare convivente fosse, o meno, proprietario, usufruttuario od assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di un'abitazione *"ovunque ubicata, sul territorio nazionale"*, senza specificare l'ubicazione dell'eventuale immobile e senza richiedere il requisito dell'abitabilità.

Solo in caso di risposta affermativa veniva richiesto di indicare i dati relativi all'immobile di proprietà (indirizzo, percentuale di possesso, eventuali comproprietari e grado di parentela).

Le argomentazioni fornite dalla Difesa sull'errore nel quale sarebbe incorso il convenuto, che avrebbe inteso la dichiarazione riferibile esclusivamente alla proprietà di un immobile dotato del requisito dell'"abitabilità", sono smentite anche dalle dichiarazioni rese dal 2012, dove nel modulo prestampato viene richiesto, in caso di risposta affermativa, di indicare espressamente i dati relativi all'immobile, tra i quali, anche l'idoneità, *"l'abitabilità"* e la disponibilità.

Risulta, pertanto, evidente che il convenuto fosse ben consapevole di dichiarare dei dati non veritieri, omettendo intenzionalmente di fornire le comunicazioni richieste dall'Amministrazione di appartenenza necessarie ai fini della corretta determinazione della misura dell'indennità di occupazione che avrebbe dovuto corrispondere.

Posto che la normativa di settore richiede, ai fini del godimento dei benefici per gli alloggi di servizio, un duplice ordine di presupposti (non essere proprietari di altri immobili sul territorio nazionale e il mancato superamento di determinati importi di reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente), l'accertata insussistenza del primo rende superfluo l'accertamento del secondo presupposto.

5. L'intenzionalità della condotta contestata, cioè l'aver intenzionalmente reso dichiarazioni non corrispondenti al vero al fine di ottenere un beneficio, consente di respingere l'eccezione di prescrizione del credito maturato tra il 01.07.2002 al 01.02.2010.

È il caso di premettere che, a termini dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 (come sostituito

dall'art. 3 D.L. 543/1996 conv. in L. 639/1996) *"il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno dalla sua scoperta"*; in quest'ultimo caso, pertanto, per il computo del termine di prescrizione, occorre fare riferimento al momento del disvelamento del danno erariale nascosto, da accertarsi nel caso concreto della singola fattispecie.

Nel caso di specie, ricorrendo un'ipotesi di autocertificazione, sussistono precisi obblighi di corretta esposizione dei dati e delle notizie concernenti la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento ed il mantenimento del beneficio: l'esposizione di notizie non veritiere o l'omissione di comunicazioni dovute si configura, pertanto, come un palese e doloso occultamento dei fatti medesimi, contrastabile solo attraverso specifiche verifiche o indagini al cui esito, come avvenuto nel caso di specie solo nell'anno 2020, non può che affermarsi essersi realizzata la "scoperta" del danno.

6. In ordine alla determinazione dell'importo del

danno, questo Collegio ritiene di dover rideterminarlo in € 14.169,54 pari alla differenza tra l'importo contestato (€ 15.693,95) e quanto risulta già liquidato dal convenuto, come comprovato dall'attestazione depositata in udienza (pari a € 1.524,41).

7. Conclusivamente, questo Collegio ritiene che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta e che, pertanto, il convenuto X X va condannato al pagamento, in favore del Ministero della Difesa - Esercito Italiano (Comando Militare della Capitale) della somma complessiva di € 14.169,54, comprensiva di rivalutazione monetaria, con gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

8. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto condanna il Sig. X X al pagamento in favore del Ministero della Difesa - Esercito Italiano (Comando Militare della Capitale) della somma complessiva di € 14.169,54, comprensiva di rivalutazione monetaria, con gli interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, da pagare a favore dello Stato, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separata nota a cura della Segreteria in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124". Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto

legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati sulla sentenza.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2023.

L'ESTENSORE

(Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

(Antonio Ciaramella)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 29 gennaio 2024

Il Dirigente

Dott.ssa Luciana Troccoli

f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **272,43 (duecentosettantadue/43)**

Il Dirigente
Dott.ssa Luciana Troccoli
F.to digitalmente

